



Ales, 02 ottobre 2018

Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Scuole Secondarie di I grado Ales- Usellus- Ruinas

Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di I Grado.

Si ricorda che, per gli studenti della scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ovvero del monte ore annuale delle lezioni, equivalente all'orario complessivo di tutte le discipline.

Poiché nelle scuole secondarie di I grado del nostro istituto il monte ore annuale delle lezioni è pari a 990 ore annue, la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento è corrispondente a 742 ore annue.

Si ricorda inoltre che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Spetta al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

E' compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni di carattere normativo, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La normativa considera fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati,
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI,
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Si precisa che, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Si porta infine a conoscenza delle SS.LL. che, qualora fossero riscontrabili casi di irregolarità della frequenza, la scrivente provvederà a informarne con comunicazione scritta i Genitori interessati, primi responsabili e garanti dell'assolvimento degli obblighi scolastici e di istruzione, e/o gli altri soggetti deputati al controllo dello stesso.

Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Annalisa Frau)

